



Deliberazione n. 11/2024/CCC

CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DEL CONTROLLO CONCOMITANTE

PRESSO LA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE

composto dai Magistrati

Massimiliano Minerva	Presidente
Paola Briguori	Consigliere
Adriano Gribaudo	Consigliere
Giuseppina Veccia	Consigliere
Stefania Anna Dorigo	Primo Referendario, relatore
Fedor Melatti	Primo Referendario
Raimondo Nocerino	Referendario, relatore

nella camera di consiglio del 09 aprile 2024

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con RD 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

VISTO l'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTO l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto l'art. 1, co. 12 *quinquies* lett. b) del D.L. n. 44/2023, inserito dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 74/2023;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, n. 14 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 10 novembre 2021, n. 272;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 37/SSRRCO/INPR/2023 del 21 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2024", ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14/DEL/2000 cit;

VISTA la deliberazione del Collegio del controllo concomitante n. 1/2024/CCC del 16 gennaio 2024, con la quale è stato approvato il "concernente la Programmazione annuale del Collegio del controllo per l'anno 2024";

VISTI il decreto n. 02/2024, con cui il Presidente del Collegio ha disposto l'assegnazione dell'istruttoria, relativa al Programma denominato "Fondo nazionale per l'efficienza energetica" (di cui all' art. 15 del d.lgs. 102/2014), in co-assegnazione al I° Referendario Dr. ssa Stefania A. Dorigo ed al Referendario Dr. Raimondo Nocerino;

VISTA la deliberazione n. 26/2023/CCC, adottata all'esito della camera di consiglio del 24.10.2023, con la quale il Collegio del Controllo Concomitante ha accertato, relativamente Fondo nazionale per l'efficienza energetica, criticità e, in conseguenza, impartito raccomandazioni;

VISTA la deliberazione n. 03/2024/CCC, adottata all'esito della camera di consiglio del 17.02.2024, con la quale il Collegio del Controllo Concomitante ha accertato, relativamente Fondo nazionale per l'efficienza energetica, criticità e, in conseguenza, impartito raccomandazioni;

VISTA la nota prot. CCC n. 221 del 28.02.2024 di trasmissione della deliberazione n. 03/2024/CCC al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (in sigla MASE);

VISTA la relazione MASE, con allegata documentazione, acquisita al prot. CCC n. 334 del 02.04.2024;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 4/2024 nella parte in cui dispone la convocazione, per l'odierna camera di consiglio, del Collegio del controllo concomitante, nella composizione ivi stabilita, per discutere, fra l'altro, del *"Deferimento al Collegio con proposta di preso d'atto parziale di misure auto-correttive relativamente all'intervento denominato "Fondo nazionale per l'efficienza energetica - FNEE"*;

UDITI i relatori Primo Ref. Dr. ssa Stefania Anna Dorigo e Ref. Dr. Raimondo Nocerino.

FATTO

I. Nell'ambito della programmazione del secondo semestre 2023, approvata con propria deliberazione n. 23/2023, il Collegio del Controllo Concomitante ha

assoggettato ad istruttoria il “Fondo nazionale per l’efficienza energetica” (in sigla FNEE e, d’ora in poi, anche “il Fondo”) ex art. 15 del d.lgs. 102/2014. Con deliberazione n. 1/2024, recante il quadro programmatico dei controlli per l’anno 2024, il Collegio ha peraltro ritenuto meritevole di conferma l’inserimento del Fondo in argomento fra i Piani, Programmi e Progetti ex art. 22 D.L. n. 76/2020, conv. in L. 120/2020, e ss. mm. e ii., da sottoporre ad istruttoria.

I.1. L’esame successivamente espletato sul Programma ha indotto il Collegio, in effetti, ad esprimersi – accertando criticità gestionali ed impartendo raccomandazioni al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (d’ora in poi anche MASE o Amministrazione) – in due distinte occasioni, costituite, nel dettaglio, dalle deliberazioni nn. 26/2023 e 3/2024. A queste ultime - in ossequio al principio di sintesi espositiva – si rinvia sin d’ora in relazione alla ricostruzione del quadro normativo regolante il Fondo, alla sua gestione amministrativo-finanziaria nonché a proposito dell’articolata dinamica assunta dal contraddittorio instaurato con l’Amministrazione.

II. Per quanto qui di stretta necessità, è il caso di rammentare come, con l’ultima delle proprie deliberazioni (n. 3/2024), il Collegio abbia accertato distinti fattori di tensione realizzativa del programma, partitamente identificati nei seguenti:

A. Sezione “garanzie” del FNEE (punto 3.1 del considerato in diritto).

A fronte di precise disposizioni del dettato normativo primario (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 102/2014 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica) e della sua disciplina attuativa di fonte regolamentare [art. 5 co. 1 lett. a) D. I. 22.12.2017)], la Sezione Garanzie del Fondo – costituente una delle due, originarie, sezioni in cui lo stesso risulta articolato – si è disvelata mai operativa. Evenienza, questa, tutt’altro che trascurabile - nella prospettiva dell’efficacia ed efficiente gestione del Fondo, marcata, a sua volta, dalla co-essenzialità di tale ulteriore pilastro agli effetti della reale performance della misura - visto che, per essa, la disciplina di riferimento aveva destinato circa 77 milioni di euro e che, ancora, la sua gestione integrava specifico oggetto dell’incarico affidato dai Ministeri competenti ad Invitalia

S.p.A. per la gestione della misura [così l'Allegato 1 – Piano delle attività, lett. E), della convenzione stipulata *inter partes*]. Alcuna attitudine persuasiva, d'altronde, il Collegio aveva potuto riconoscere alla serie di controdeduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione, sì come variamente incentrate, ora, sul concomitante impegno del Dicastero nel PNRR e, ora, sull'intenso lavoro propedeutico già svolto ai fini dell'attivazione della Sezione. Più analiticamente, siffatto impegno si era tradotto, stando a quanto relazionato da MASE, in una bozza di disciplinare (del 14.05.2021) dei rapporti instaurandi con l'Associazione Bancaria Italiana (in sigla ABI) e nella predisposizione di due schemi di decreti del giugno 2022 (rispettivamente di natura interministeriale, recante modificazioni di quello del 22.12.2017, e di natura direttoriale volto finalmente a disciplinare, in base a quanto già sancito dal D.I. del 2017, la Sezione Garanzie). La documentazione in atti – stigmatizzava il Collegio – riconsegnava infatti la conclusione che si fosse atteso un lasso temporale pari circa a tre anni e mezzo (decorrente dall'entrata in vigore del D. I. 22 dicembre 2017 cit.) per dare vita ad un "elaborato" astrattamente funzionale a garantire operatività alla Sezione Garanzie sebbene neppure definitivo. Il documento in discorso era rappresentato, in verità, dalla "bozza" di disciplinare Sezione garanzie (predisposta dal partner tecnico Invitalia S.p.A.) oggetto di discussione in seno alla "Cabina di Regia" del 14 maggio 2021: elaborato del quale l'organo richiederà, appunto in quella sede, una versione definitiva. Ciò che confermava, in estrema sintesi, che lo sforzo profuso mai ebbe a raggiungere il crisma della definitività (almeno istruttoria). Vero è, peraltro, che i contenuti del disciplinare confluirono nello schema di decreto direttoriale del giugno 2022; altrettanto chiaro, però, è che per oltre un anno (maggio 2021 - giugno 2022) alcuna sollecitazione l'amministrazione ministeriale aveva rivolto al proprio partner tecnico. Certo, in ogni caso, è che, all'epoca della deliberazione collegiale (27.02.2024), non si avesse alcuna contezza della sorte degli schemi di decreto predisposti da MASE, il quale meramente riferiva che, una volta curatane la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze (d'ora in poi "MEF"), nessun avviso quest'ultimo aveva espresso, conseguendone, per questa via, che l'*iter* di

attivazione della sezione garanzie ne era rimasto negativamente condizionato. Nuovamente tuttavia – precisava il Collegio - MASE si era astenuto dal seguire attivamente le sorti dello schema di decreto direttoriale. E, considerando che la “Gestione della sezione per la concessione delle garanzie” formava anche oggetto dell’incarico conferito a Invitalia S.p.A., esso Ministero aveva finito per abdicare ad una fattiva, quanto propedeutica, attività di regia e di impulso finalizzata alla celere attivazione della Sezione medesima.

A.1. Sulle premesse descritte, il Collegio raccomandava al MASE di assumere, perciò, un comportamento attivo volto ad eliminare eventuali inerzie che avevano fin lì impedito l’attivazione della Sezione, ritenuta dallo stesso Ministero necessaria agli effetti di una piena valorizzazione del Fondo e, a tal proposito, *“si riterrebbe di invitare il MASE a riferire sulle iniziative più idonee al raggiungimento del fine indicato chiedendo che venga individuato un percorso suscettibile di essere intrapreso celermente, seppur tenuto conto dei tempi dei necessari adempimenti”*.

B. Ritardi nell’implementazione del quadro regolativo del Fondo (punto 3.2. del considerato in diritto).

Degno di marcata sottolineatura era, poi, il significativo ritardo accumulato nella implementazione del quadro regolativo concernente il funzionamento del Fondo. Il risalente D.I. 22 dicembre 2017, infatti, non era stato modificato ed aggiornato alle sopravvenienze normative nazionali (id est, d.lgs. 73/2020 il quale, estesa operatività ed alimentazione economica del Fondo dal 2020 al 2030, ha sancito l’ammissibilità dell’impiego delle agevolazioni del Fondo nel settore dei trasporti; l’art. 1 co. 514 della L. n. 234/2021, a sua volta, ha modificato la precedente natura rotativa della misura in mista) ed euro-unitarie (il Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 recava, infatti, modifiche del regolamento cd. GBER). Trattasi di sopravvenienze normative che, nella complessiva prospettiva delle politiche di settore, miravano a migliorare efficacia ed efficienza del Fondo. Sulla base delle controdeduzioni rassegnate dal MASE, il Collegio - pur prendendo atto che il recepimento dello *ius superveniens* nazionale era stato affidato, nell’esercizio della

naturale discrezionalità tecnica che informa la materia, allo schema di Decreto ministeriale inviato dal MASE al MEF (il 28 giugno 2022) e che, di quest'ultimo, era ulteriormente avvertita la necessità di un adeguamento al Regolamento (UE) 2021/1237 – evidenziava, non di meno, che, all'epoca della conclusione dell'istruttoria, il ritardo accumulato nell'aggiornamento del quadro normativo che disciplina il funzionamento della misura fosse solo parzialmente giustificabile alla stregua di fattori esogeni. In effetti, le misure “in pectore” all'Amministrazione, contenute nello schema di decreto, corrispondevano non solo all'indefettibile riallineamento della disciplina del FNEE allo *ius superveniens* ma anche a realizzare, in chiave prospettica, una migliore prova del funzionamento del Fondo. Ma, tali essendone le finalità (attese, d'altronde, dalle fonti normative che quell'adeguamento impongono), il fattore tempo appariva svolgere un ruolo decisivo; e, rispetto a tale ruolo, mal si conciliava sia l'assenza di ogni sollecitazione di MASE al MEF – cui, sin dal giugno 2022, era stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale senza ottenerne qualsivoglia riscontro – sia il generico riferimento al “primo semestre 2024” come orizzonte temporale utile per l'implementazione del quadro normativo. Analoga genericità sotto il profilo schiettamente temporale - rilevava il Collegio - informava la (parallela) iniziativa di MASE di instaurare con la Banca europea per gli investimenti (BEI) una collaborazione tematica. Indiscussa la discrezionalità dell'Amministrazione sul punto, si trattava però di sciogliere le corrispondenti riserve sull'iniziativa, ancorandola ad un preciso orizzonte cronologico delle attività che il Ministero è chiamato a compiere.

B.1. In base a quanto osservato, il Collegio raccomandava “*al Ministero di definire le azioni che ex parte sua sia utile porre in essere per favorire la ri-definizione del quadro normativo del Fondo, con una tempistica quanto più possibile dettagliata delle stesse*”.

C. Inefficacia complessiva e ruolo del FNEE nell'ambito del PNIEC (punto 3.3 del considerato in diritto).

In linea con l'accertamento contenuto nella deliberazione del Collegio del Controllo Concomitante n. 26/2023 – il quale, per le ragioni ivi meglio descritte, registrava un

attuale (al 2023), significativo, disallineamento fra l'obiettivo nazionale di cd. "risparmio cumulato complessivo" assegnato al FNEE (dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima, in sigla PNIEC, versione 2023) e risparmio energetico effettivo conseguito dalla misura - la deliberazione n. 4/2024 ha confermato l'esistenza di criticità in rapporto alla attuale inefficacia complessiva del FNEE. Precisamente:

(i) l'avviso espresso da MASE - e per il quale *"i calcoli dei risparmi riportati nel PNIEC sono cumulati... e partono dal dato iniziale di 10.000 Tep di risparmi connessi ai progetti approvati a fine 2021..."*, di talché *"la nuova stima condotta nell'aggiornamento del PNIEC ha previsto un tasso anno di approvazione di nuovi progetti pari a 10.000 Tep/anno"* - è stato ritenuto in contrasto con risultati e metodo di computo sanciti dal PNIEC 2023. Quest'ultimo (come da tabella n. 38) esprime, infatti, *"la stima dei risparmi annui conseguibili fino al 2030, sulla base delle performance della misura al 2021"* e *"l'apporto complessivo della misura agli obiettivi suddetti è pari a circa 0,7 Mtep di energia finale in valore cumulato"* (così, espressamente, pag. 235 del PNIEC 2023). In sintesi, accreditando in via di mera ipotesi il superiore avviso di MASE, non potrebbe mai pervenirsi all'obiettivo della misura - *"0,7 Mtep di energia finale in valore cumulato"* al 2030 - indicato dal PNIEC 2023;

(ii) lo stato attuale di avanzamento della misura era tale che, ove mai corretta fosse da ritenersi la lettura del PNIEC 2023 ad opera di MASE, al pari delle implicazioni che ne discendono (vale a dire che, effettivamente, la stima dei risparmi annui conseguibili fino al 2030 non sia 0,7 Mtep ma, per coerenza logico-matematica, 0,14 Mtep), il risultato finale è posto seriamente in crisi dalla circostanza che sia intervenuto un errore nella stima dei risparmi approvati, in prima istanza, relativamente ad uno dei progetti già ammessi. Per tale evenienza, infatti, i risparmi complessivi attesi sono destinati ad una significativa revisione al ribasso: non più circa 11.000 Tep attesi ma 4300 Tep attesi.

C.1. In conseguenza di quanto esposto, il Collegio ha raccomandato al MASE di verificare *"le modalità di computo e gli obiettivi di risparmio energetico attesi dal PNIEC"*

2023, chiarendo se l'interpretazione degli stessi – per come prospettata nelle controdeduzioni - corrisponda esattamente a quella del Piano". Fermo restando, in ogni caso, che le complessive circostanze emerse, confermando lo scarso apporto del Fondo in termini di efficientamento energetico, impongono *"che vengano avviate serie riflessioni tese a rendere più attrattivo lo strumento, che diversamente origina costi – anche di gestione – non accompagnati da evidenti benefici per la collettività"*.

D) "Ecoprestito" (punto 3.4 del considerato in diritto).

Il quadro normativo di settore (art. 14 co. 3 quater D.L. n. 63/2013, introdotto dalla L. n. 205/2017) dispone la costituzione di una sezione specifica del Fondo per la concessione di garanzie su operazioni di finanziamento collegate ai meccanismi di detrazioni fiscali (già previsti nel medesimo art. 14). Trattasi di agevolazioni - destinate alle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, ed ai condomini (oltre che alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale) – aventi la finalità di contribuire, per i suoi destinatari, *"al superamento di una delle principali barriere all'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica" ossia l'investimento iniziale*" (in questi termini PNIEC versione 2023). Benché la misura in questione sia prevista sin dal 2018, di essa non viene fatto cenno negli schemi di decreto trasmessi al Collegio e, a fronte di tale rilievo partecipato all'Amministrazione a chiusura dell'istruttoria, MASE – nelle controdeduzioni successivamente rassegnate ma in parziale resipiscenza dell'avviso in precedenza enucleato (ove si chiariva che gli schemi di decreto recavano modifiche attinenti all'adeguamento alle nuove disposizioni del Regolamento GBER) – faceva presente che nella nuova versione (rispetto a quella del giugno 2022) del decreto interministeriale vi è la previsione della istituzione della sub-sezione in argomento.

D.1. Su tali premesse, il Collegio, constatando che la controdeduzione resa si connotava nuovamente per l'ambiguità temporale (che, come già chiarito, più globalmente riguardava la stessa, complessiva, revisione del Decreto interministeriale), raccomandava a MASE di definire un orizzonte temporale certo

per l'implementazione del quadro regolatorio di riferimento, assumendo un ruolo realmente proattivo anche nei confronti di ulteriori soggetti ed amministrazioni interessate e curando di prevenire ed ovviare ad ulteriori omissioni e/o inerzie atte a negativamente incidere sulla effettiva efficacia del Fondo.

III. Con la medesima deliberazione (n. 3/2024), il Collegio, infine, invitava MASE a riferire con allegata documentazione sulle eventuali iniziative intraprese per osservare le raccomandazioni impartite, assegnando, a tal fine, il termine di trenta giorni dal suo ricevimento: termine, quest'ultimo, rispettato dall'Amministrazione che, con propria documentata nota prot. 332 del 02.04.2024, ha fatto pervenire relazione illustrativa.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Collegio ricorda, *in limine*, che, secondo il suo costante orientamento, il percorso auto-correttivo dell'Amministrazione - conseguente ad una deliberazione con cui il Collegio del Controllo Concomitante, previamente accertate, a suo carico, irregolarità e/o criticità nella gestione/attuazione di un Piano, Programma o Progetto ex art. 22 D.L. 76/2020, impartisca raccomandazioni - costituisce il frutto di una valutazione discrezionalmente assunta dalla stessa, la quale, in tesi, può finanche esitare nella determinazione di non farvi luogo. Analoga discrezionalità, ovviamente, si estende alla decisione relativa al *quomodo* in cui strutturare il percorso auto-correttivo deciso. Quanto precisato, bene inteso, non equivale però ad escludere che il Collegio sia chiamato ad esprimersi sullo stesso. Ciò, segnatamente, attraverso una pronunzia che accerti, del pari, l'intervenuta attivazione di un percorso auto-correttivo (ovvero la sua mancata attivazione) dall'Ente destinatario delle deliberazioni del Collegio. È di immediata intuizione, infatti, che - specie in rapporto a piani, programmi ed interventi la cui attuazione non si esaurisce *uno actu* ma che implica una gestione talora pluriennale, sia o meno quest'ultima scandita da obiettivi intermedi - una ipotesi di irregolarità gestionale ovvero di deviazione da obiettivi,

verificate come non gravi al momento dell'accertamento compiuto dal Collegio, può trasmodare in grave nel successivo corso della gestione, ove non tempestivamente corretta ovvero allorché essa si accompagni ad ulteriori ipotesi di irregolarità gestionali – gravi o non gravi, di tenore omologo o meno a quelle già accertate - o di deviazioni da obiettivi, fino all'eventuale punto di pregiudicare il conseguimento degli obiettivi attesi dalla complessiva gestione. Nella stessa linea argomentativa, la mancata rimozione o prevenzione delle criticità accertate dal Collegio come non gravi, discrezionalmente decisa dall'Amministrazione attraverso la mancata adozione di misure correttive ovvero a mezzo di misure correttive macroscopicamente inidonee o atte a dissimulare il rispetto solo formale delle raccomandazioni impartite, può fondare esiti più radicali del controllo concomitante (cfr. il combinato disposto dagli artt. 11, co. 2, legge n. 15 2009 e 22 d.l. n. 76 del 2020, letti in relazione all'art. art. 21, co. 1, del d. l.vo n. 165/2001), laddove – come sopra osservato – esse, nel successivo corso della gestione, concorrano con altre irregolarità o deviazioni, si reiterino ovvero producano perduranti effetti in pregiudizio degli obiettivi attesi.

1.1. Corollario di quanto illustrato è che le misure auto-correttive non possono essere integrate da mere giustificazioni, anche se documentate, finalizzate ad escludere la sussistenza delle criticità già accertate dal Collegio attraverso la deliberazione che impartisce le raccomandazioni – con eccezione, ovviamente, della ipotesi della “sopravvenienza” alla deliberazione stessa - ostandovi il rilievo che l'accertamento della irregolarità o della deviazione viene compiuto dal Collegio all'esito del contraddittorio instaurato con l'Amministrazione interessata, la quale, oltre che legittimata (*recte*, onerata) a trasmettere tutto quanto richiesto e ritenuto già in sede di istruttoria, viene espressamente resa edotta, per il tramite della sua trasmissione, della relazione conclusiva del Magistrato istruttore e del termine entro cui, a mezzo di documentate osservazioni, può prendere posizione sulle criticità ivi enunciate. Del resto, il successivo esame collegiale si appunta, in linea e nel rispetto del principio del contraddittorio già garantito all'amministrazione, proprio e solo

sulle criticità stigmatizzate nella relazione conclusiva del Magistrato istruttore e ritenute insuperate da quest'ultimo per effetto delle eventuali deduzioni fatte pervenire dell'Ente. Trattasi di esame, infine, che ben può culminare in una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e delle conclusioni raggiunte dal Magistrato istruttore. A diversamente ritenere, l'accertamento compiuto dal Collegio sarebbe per sua natura "aperto" e sempre "discutibile", oltre che inidoneo a radicare, per il tramite di raccomandazioni, ogni impulso affinché l'Ente si auto-corregga.

2. Posto quanto sopra, la deliberazione collegiale n. 3/2024, a fronte delle criticità ivi accertate e riservato ogni successivo esame sull'andamento della misura, ha raccomandato al MASE:

- in relazione alle criticità accertate ai superiori punti da 3.1 a 3.4 (lettere da A a D della narrativa), di definire, in tempi strettissimi, un orizzonte temporale certo per l'implementazione del quadro regolatorio di riferimento, assumendo un ruolo realmente proattivo anche nei confronti di ulteriori soggetti ed amministrazioni interessate e curando di prevenire ed ovviare ad ulteriori omissioni e/o inerzie atte a negativamente incidere sulla effettiva efficacia del Fondo;
- in relazione alla criticità accertate al superiore punto 3.3 (lettera C della narrativa), inoltre, di verificare le *"modalità di computo e obiettivi di risparmio energetico attesi dal PNIEC 2023, chiarendo se l'interpretazione degli stessi, per come prospettata nelle controdeduzioni, corrisponda esattamente a quella del Piano"*.

2.1. Con la relazione illustrativa prot. CCC. n. 332 del 02.04.2024, MASE, svolte preliminarmente talune osservazioni, ha precisato di concordare *"con quanto osservato dal Collegio, ovvero con la necessità di dover definire una tempistica più puntuale e serrata nell'aggiornamento della FNEE"*, fermo restando che – per ragioni già comunque in parte sottolineate nella stessa deliberazione n. 3/2024 – *"il cronoprogramma delle attività descritto di seguito presenta margini di incertezza in quanto il rispetto delle tempistiche dipende anche da decisioni prese da Amministrazioni esterne al MASE"*. In conseguenza, l'Amministrazione ha esposto il seguente cronoprogramma di massima:

1. **“Aggiornamento del DM 22 dicembre 2017:** si stimano due mesi dal completamento delle valutazioni tecniche e politiche interne al Ministero per la firma del decreto. Lo stesso sarà poi trasmesso per il concerto al MEF e al MIT e solo successivamente potrà essere acquisito il parere della Conferenza Unificata. Per questa fase esogena, si stimano circa tre mesi. Seguirà poi la fase di registrazione presso i competenti organi di controllo.
2. **Collaborazione con la BEI:** detta collaborazione potrà essere finalizzata a valle del completamento delle valutazioni tecniche e politiche interne al Ministero, nonché dell’approvazione dell’aggiornamento del DM 22 dicembre 2017 in Conferenza unificata. Difatti, una proposta di cooperazione tra le parti non può prescindere dalla definizione compiuta dell’ambito oggettivo e soggettivo della collaborazione che è possibile averla solo a valle dell’approvazione del decreto di aggiornamento del DM 22 dicembre 2017. Successivamente alla finalizzazione della proposta di collaborazione, potrà poi essere predisposto uno specifico Accordo che regola in maniera più puntuale gli aspetti attuativi della collaborazione. Per quest’ultima attività si stimano circa 30 giorni. Nell’ottica di ridurre al massimo i tempi, si rappresenta che le attività sopra riportate saranno comunque avviate nell’immediato, a prescindere dalle effettive esigenze procedurali.
3. **Aggiornamento del Decreto direttoriale 5 aprile 2019:** rappresentando lo stesso uno step attuativo del DM 22 dicembre 2017, il decreto direttoriale potrà essere finalizzato solo a valle dell’aggiornamento del decreto stesso. Tuttavia, anche in questo caso, tutte attività preliminari saranno avviate nell’immediato, a prescindere dalle effettive esigenze procedurali, con l’obiettivo di poter trasmettere lo schema di decreto al MEF per il nulla osta subito a valle della firma del DM 22 dicembre 2017. Conseguentemente, il decreto direttoriale potrà essere trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.
4. **Predisposizione del Decreto direttoriale per l’istituzione della sezione garanzie:** come per il decreto direttoriale di cui al punto precedente, lo stesso potrà essere finalizzato solo a valle dell’aggiornamento del DM 22 dicembre 2017. Le attività saranno comunque avviate nell’immediato con l’obiettivo di poter trasmettere lo schema di decreto al MEF per il nulla osta subito a valle della firma del DM 22 dicembre 2017. Conseguentemente, il decreto direttoriale potrà essere trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione”.

2.2. Il Collegio ritiene che il cronoprogramma di massima comunicato dall'Amministrazione – sempreché costantemente governato e presidiato da MASE attraverso l'esercizio del *“ruolo realmente proattivo”*, oggetto, anch'esso, di affermazione collegiale nei termini più sopra trascritti – si ponga in linea con la pertinente raccomandazione impartita dalla deliberazione n. 3/2024. Esso, più precisamente, costituisce un avvio, tangibile, di un percorso auto-correttivo volto ad ovviare alla stagnazione multifattoriale sinora registratasi. E, in questa direzione, opportunamente l'Amministrazione si prefigge, nelle more dei doverosi *“passaggi”* che vedono coinvolte diverse Amministrazioni nonché la Conferenza Unificata (Stato-Regioni), di anticipare un insieme di atti/attività (descritte ai punti, 2, 3 e 4 del riscontro e sopra trascritte) – sebbene *“formalmente”* successive – nell'ottica di ottimizzare i tempi necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali.

2.3. Il Collegio deve invece prendere atto che alcuna misura auto-correttiva è stata adottata o avviata relativamente alla seconda raccomandazione impartita dalla deliberazione n. 3/2024, consistente, come detto, nel verificare se le *“modalità di computo e obiettivi di risparmio energetico attesi dal PNIEC 2023, chiarendo se l'interpretazione degli stessi, per come prospettata nelle controdeduzioni, corrisponda esattamente a quella del Piano”*. L'Amministrazione, al riguardo, fa presente (pag. 2/3) che la performance del Fondo in termini di risparmi energetici generati è pari a 4300 tep. Tanto, in particolare, all'esito della riduzione del risparmio di energia - dagli originari 7300 tep a 1100 tep – effettivamente attribuibile ad uno dei 24 progetti eleggibili: riduzione, a sua volta, dovuta all'erronea valutazione compiuta da Invitalia S.p.A. per come emersa in sede di rendicontazione ed appresa lo scorso 08.02.2024. La riferita sopravvenienza fattuale, da un lato, conferma la critica efficacia ed efficienza del Fondo e della sua gestione nei sensi già accertati con la deliberazione n. 26/2023 (accertamento compiuto anche a prescindere dalla sopravvenuta erronea valutazione in commento) nonchè, ulteriormente, dall'istruttoria che ha condotto all'adozione della deliberazione n. 3/2024 (nella quale si prende atto dell'errore riferito da MASE). D'altro lato, si osserva l'irrilevanza della dedotta sopravvenienza a proposito della diversa questione – puntualmente illustrata nella citata

deliberazione del Collegio del controllo concomitante n. 3/2024 - che riguarda il disallineamento fra *“modalità di computo e obiettivi di risparmio energetico attesi dal PNIEC 2023”* (fatti palesi dal testo del Piano) ed interpretazione che MASE assegna a quelle modalità di computo e a quegli obiettivi. Le raccomandazioni impartite nella precitata deliberazione imponevano di fornire, sul punto, chiarimenti che non sono stati trasmessi e che sono funzionali anche ai fini di valutare e prevedere la futura *performance* del Fondo in relazione alle politiche di risparmio energetico nazionale. Nella medesima direzione, non può evidentemente accordarsi *“portata conformativa” all’obiter*, contenuto nella relazione MASE, secondo cui *“si conferma pertanto [che la performance del Fondo in termini di risparmi energetici generati è pari a 4300 tep e] “che di detto valore se ne terrà opportunamente conto nella finalizzazione del nuovo PNIEC”*, in quanto – a tacere di ogni altra considerazione – ciò non rimuove, allo stato, la criticità correlata ad un chiaro disallineamento che corre fra ciò che il Piano impone, oggi, all’Amministrazione (in termini di obiettivi e di modalità di computo) e quanto l’Amministrazione (solo) soggettivamente ritiene costituire il significato del Piano stesso *in parte qua*.

3. Ogni altra sintetica osservazione rassegnata dal MASE nella relazione trasmessa, anche per il tramite del rinvio agli allegati 1 e 2 alla stessa, attiene al merito della gestione del FNEE e, quindi, esula dal *thema* dello specifico accertamento cui, in questa sede, il Collegio è chiamato.

P.Q.M.

Il Collegio del Controllo Concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, relativamente al Progetto denominato *“Fondo nazionale per l’efficienza energetica”*:

- **accerta** l’adozione di misure auto-correttive nei limiti precisati al punto 2.2.;

- richiamate *in parte qua* le raccomandazioni di cui alla deliberazione CCC n. 3/2024, **prende atto** della mancata adozione di misure auto-correttive, nei sensi precisati al punto 2.3, anche ai fini delle eventuali successive valutazioni del Collegio.

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della Segreteria del Collegio, a:

- **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;**
- **Ministero delle imprese e del Made in Italy**, per quanto ancora di competenza;
- **Invitalia S.p.A.;**
- **Ministero dell’Economia e delle Finanze;**
- **Commissione “Ambiente, Territorio e Lavori pubblici” della Camera dei Deputati;**
- **Commissione “Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica” del Senato della Repubblica.**

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Così deciso, **in Roma**, nella camera di consiglio del **09 aprile 2024**.

I Magistrati Estensori
Stefania Anna Dorigo
(f.to digitalmente)

Il Presidente
Massimiliano MINERVA
(F.to digitalmente)

Raimondo NOCERINO
(F.to digitalmente)

Depositata in segreteria in data 15 aprile 2024

Il Funzionario preposto Luigina SANTOPRETE